



# **CONVITTO NAZIONALE “SALVATOR ROSA”**

**Potenza**

## **I Sezione: REGOLAMENTO INTERNO CONVITTO**

### **PREMESSA**

*Fine fondamentale dei convittori, accanto a quello della maturazione integrale della personalità, è quello di frequentare con profitto i corsi degli indirizzi scolastici prescelti.*

*La presenza annuale in convitto è collegata con gli impegni scolastici dei convittori e segue conseguentemente il calendario stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Regione Basilicata e dai singoli Istituti Scolastici circa l'inizio, la fine dell'anno scolastico, la durata delle vacanze natalizi e pasquali. Relativamente ai convittori che devono sostenere gli esami di stato il convitto rimane aperto fino al 30 giugno.*

*La frequenza di Scuole od Istituti al di fuori dell'ambito cittadino è consentita alla condizione che i genitori esonerino il Convitto da ogni responsabilità relativa al raggiungimento, con mezzo pubblico, dell'Istituto di destinazione e al rientro in sede.*

*Ai convittori è assicurata un'offerta educativa 24 ore su 24. Allo studio pomeridiano, assistito sempre da personale educativo, vengono affiancate attività progettuali programmate in anno in anno nel P.E.C.*

### **DIRITTI DEI CONVITTORI**

- Ricevere un'accoglienza e un'assistenza adeguate all'età;
- Vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- Essere informato sulle norme che regolano la vita del Convitto;
- Salubrità e sicurezza degli ambienti;

### **DOVERI DEI CONVITTORI.**

**Art. 1** - Il Convitto si configura come un'Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.

**Art. 2** – Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e alle Educatrici del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione terrà informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.

**Art. 3** – Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni delle Educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto.

**Art. 4** – Il convittore è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale e ad assolvere gli impegni di studio;

**Art. 5** – Il convittore deve curare con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, l'abbigliamento consono all'ambiente comunitario-convittuale, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della stanza assegnata. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il normale lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto tenere in camera fornelli elettrici, stufe elettriche, candele, incensi e medicinali, per garantire la sicurezza personale, nonché degli altri convittori .

### **COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA**

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.

Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della funzione.

In casi di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il Collaboratore del Rettore o con il Rettore stesso.

Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività convittuale, si rimanda ogni eventuale proposta al Collegio degli educatori.

### **PERMESSI DI LIBERA USCITA**

**Art. 6** - E' concesso ai convittori di usufruire di permessi di uscita giornaliera (non nella fascia serale) di due ore, dalle ore 17.30 alle ore 19.20 dal lunedì al venerdì, e di due ore il sabato e la domenica mattina e/o pomeriggio, ove il convitto Rimanesse aperto anche di sabato e domenica a condizione che il genitore all'inizio dell'anno scolastico ne faccia espressa richiesta con la compilazione del modello preparato dalla Direzione, è consentito chiedere una uscita infrasettimanale anche via via fax purchè sia utilizzato il modello preparato dalla Direzione e in ogni caso sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai convittori maggiorenni è consentito usufruire di un permesso di uscita serale, dalle ore 18.00 fino alle ore 23.00 della domenica previa richiesta specifica su apposito modulo.

E' prevista, inoltre, la possibilità per i convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia o da persone elette quali raccomandatari dai genitori con apposita richiesta.

La Direzione può revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori per motivi di ordine disciplinare e/o didattico.

**Art. 7** - E' data la possibilità di uscire, accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni (presenza di un'altro educatore in convitto oppure uscita con tutti i convittori presenti).

**Art. 8** – I convittori che si siano assentati dal Convitto per uno o più giorni devono esibire regolare giustificazione, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, per essere riammesse. Se l'assenza supera i 5 giorni è richiesta certificazione medica.

#### **VACANZE E RIENTRI IN FAMIGLIA**

**Art. 9** - La durata dell'anno scolastico ed i periodi di vacanze sono stabiliti da apposito calendario regionale. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del convittore che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, venendo personalmente a prelevare il convittore o depositando un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore di viaggiare da solo. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.

#### **AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL'INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO**

**Art. 10** - Per l'accesso in convitto di persone esterne allo stesso (es. amici al di fuori del convitto) è necessaria l'autorizzazione del Rettore. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori all'interno dei locali del Convitto, se non in casi di necessità.

#### **RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI**

**Art.11**- Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un'eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

**Art. 12**- Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore. Onde prevenire spiacevoli inconvenienti, ogni convittore è invitato a consegnare al Collaboratore del Rettore documenti,

somme di denaro, ecc. con la possibilità di effettuare prelievi secondo la necessità, come da disposizione della famiglia. La custodia sarà in tal modo garantita, salvo eventi imprevedibili.

**Art. 13-** La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati, ecc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli educatori.

La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori, alla presenza degli stessi e dell'educatore in servizio.

**Art. 14 -** L'Istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità delle convittori, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangono le regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque il ricorso alla Commissione di Garanzia.

#### **DIVIETO DI FUMARE**

**Art. 15 -** Il divieto di fumare vige per tutti in tutti gli ambienti di pertinenza del Convitto, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1, comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**Art. 16 -** L'ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per i convittori. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare ad un convittore si applicano quelle previste nel presente regolamento, . In assenza della commissione disciplinare spetta al Rettore - Dirigente Scolastico prendere decisioni ultime rilevate da segnalazioni scritte e documentate da parte del personale educativo.

La responsabilità disciplinare è personale.

Spetta agli educatori e ai collaboratori scolastici curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale.

Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento dei convittori all'interno dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze eccetera) e anche in ore extracurricolari.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

#### **Art. 16 - a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.**

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Ai convittori è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come **primo strumento** atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il Convitto;
3. richiamo scritto (nota) con comunicazione alla famiglia;
4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.

I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività convittuale;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità ivi compreso il rientro dalla libera uscita;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, ecc.);
- abbigliamento non consono all'ambiente comunitario;
- allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali.

#### **Art. 16 -b) Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.**

Il temporaneo allontanamento del convittore può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

• **Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di:**

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori del Convitto;
4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori del Convitto;
5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
7. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
9. allontanamento non autorizzato dal Convitto durante le attività convittuali;
10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

• **Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di:**

1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
2. molestie continuate verso i compagni o gli operatori del Convitto;
3. atti di violenza verso i compagni o gli operatori del Convitto posti in essere all'interno della struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
4. offese gravi alla dignità delle persone;
5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
6. atti e/o molestie di carattere sessuale.

• **Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal Convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. Nel caso di furto di oggetti di proprietà del Convitto o di altri è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni del Convitto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il semiconvittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà accertata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo di svolgere attività utili alla comunità del Convitto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

**In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore - Dirigente scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà il convittore interessato se maggiorenne, la famiglia se minorenni.**

Le sanzioni di cui al punto **a)** sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui al punto **b)** sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il Collegio degli Educatori.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal convitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica.

#### **ASSISTENZA MEDICA**

**Art. 17** - Tutti i convittori all'arrivo in Convitto devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittoriale, nonché della tessera sanitaria. Ai convittori è consegnata una scheda contenente tutte le informazioni relative al loro stato di salute con eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia deve essere consegnata all'infermiera il cui utilizzo è solo consentita da medico del Convitto. E' garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale e dall'infermiera presente in Convitto nella fascia oraria di servizio.

La Direzione verrà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio, che provvederà a comunicarlo alla famiglia. E' fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e dopo avere informato gli educatori.

#### **ORGANIZZAZIONE INTERNA.**

**Art. 18** - Al mattino l'educatore in servizio sveglia i convittori alle ore 7.00 (giorni feriali); nei giorni festivi tale orario viene di volta in volta concordato con l'educatore, ma non oltre le ore 10.00.

a) Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami. I convittori sono tenuti a provvedere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della propria camera. A nessuno è consentito di rimanere arbitrariamente a letto.

b) Il Convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l'educatore che informerà la Direzione e se necessario il personale sanitario.

c) A nessuno è permesso la presenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute. I convittori che hanno necessità di accedere durante l'orario scolastico devono far riferimento al personale educativo che ne valuterà l'opportunità.

## **REFETTORIO**

**Art. 19-** Il servizio di mensa funziona con il seguente orario:

1<sup>a</sup> colazione ore 7.30 – 8.00 dal martedì al sabato.

Pranzo: primo turno ore 13.20;

secondo turno ore 14.20;

Cena ore 19.30.

Se il convitto rimane aperto di domenica ed i giorni festivi

1<sup>a</sup> colazione ore 09.00;

Pranzo ore 13.00;

Cena ore 19.30.

A mensa è d'obbligo la più assoluta puntualità. I convittori si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto.

Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore che le riferirà al collaboratore del Rettore che a sua volta provvederà alla risoluzione.

Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell'educatore. E' fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, se non previa autorizzazione della Direzione.

## **STUDIO**

**Art. 20** - I convittori che frequentano il Liceo annesso al Convitto devono quotidianamente fermarsi a studio presso il semiconvitto, con eventuali eccezioni di volta in volta concordate tra gli educatori del Convitto e gli educatori di classe, e concordate con la Direzione.

Tutti i convittori che frequentano scuole esterne dopo il pranzo devono fermarsi nelle rispettive stanze per la pulizia post pranzo fino alle ore 16.00.

Alle ore 16.00 tutti i convittori secondo i gruppi di appartenenza e con l'educatore in servizio in quel gruppo cominciano lo studio.

E' consentito lo studio nella stanza solo ai convittori che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, sempre su richiesta dei genitori e relativa autorizzazione del Rettore.

- Durante lo studio non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;

- Durante lo studio, non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini e altri dispositivi elettronici);
- E' consentito prendere la parola previa alzata di mano e solo dopo l'autorizzazione dell'educatore;
- Non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo alle compagne impegnate nelle attività di studio;
- Durante le ore dedicate allo studio non è consentito uscire dalla stanza studio senza l'autorizzazione dell'educatore;
- Per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore.

## **SPORT**

**Art. 21** - Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consigliano vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate all'interno del Convitto o, a richiesta, frequentate all'esterno. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettose delle persone e delle cose.

## **ATTIVITA' RICREATIVE**

**Art. 22-** Durante i fine settimana e nelle ore serali sono previste attività sportive, ricreative e culturali programmate ad inizio anno o stabilite di volta in volta. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

## **ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA**

### **ORARIO ANTIMERIDIANO**

- ore 07.00 sveglia
- ore 07.30 colazione
- ore 08.00 tutti convittori si recano alle rispettive scuole.

### **ORARIO POMERIDIANO**

- 16.00-17.30 studio;
- 17.00-17.30 merenda;
- 17.30-19.20 studio;

## **ORARIO SERALE**

19.30 – 20.00 cena

20.00 – 20.30 i convittori in stanza per pulizia post cena;

20.30 – 22.30 attività ricreative e visione della tv (sala ricreazione)

22.30 – 23.00 in stanza e cura della persona

## **ORE 23.00 RIPOSO NOTTURNO**

### **Art. 24– Norme finali**

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto e alle Norme vigenti in materia di convitti sul territorio nazionale. Il presente Regolamento si compone di n. 24 articoli, entra in vigore dalla data di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.

## **ATTO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONVITTO**

Anno scolastico \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_I\_ Sottoscritt \_\_\_\_\_, Padre/Madre/Tutore

del convittore \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, frequentante la classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_,

presso il \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del presente Regolamento di disciplina della vita interna del convitto in tutti i suoi articoli e specificatamente degli articoli relativi alla possibilità di rimandare a casa il convittore qualora si verificano le condizioni descritte, senza vostro preavviso e sotto la mia responsabilità, e degli articoli relativi alle responsabilità del semiconvittore per i danni arrecati, di accettarlo integralmente in tutte le sue parti e di sottoscriverlo per approvazione e accettazione incondizionata dello stesso.**

Potenza li \_\_\_\_\_

Il genitore

---